

**ORDINANZA N.117 del 10.08.2020**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI FERRAGOSTO 2020. ARENILI LIBERI**

### **IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 ss.mm.ii come convertito nella legge 14 luglio 2020 n.74 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*";

**VISTO** in particolare, l'art 1 del citato Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 ss.mm.ii. nella parte in cui dispone: "(omissis) 8. *E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis)*";

**VISTE** le ordinanze sindacali n. 160 e n. 161 del 16.07.2010 ss.ii.mm. nonché l'ordinanza sindacale n.51 del 02.04.2015 e fermi i divieti e le prescrizioni contenute nelle successive ordinanze;

**VISTE** altresì le ordinanze 107 e 108 del 31.07.2020;

### **CONSIDERATO:**

-che negli scorsi anni, sugli arenili del Comune, durante la notte fra il 14 e il 15 agosto, si sono verificati bivacchi, accensioni di fuochi e falò, con gravi inconvenienti sotto il profilo igienico sanitario nonché del disturbo della quiete pubblica;

-che nei giorni successivi, gli arenili si presentavano in condizioni di degrado, con necessità di interventi di ripristino per consentirne la fruizione da parte di residenti e turisti;

-che le vigenti disposizioni e i protocolli adottati a seguito della Pandemia Covid 19 al fine di scongiurare occasioni di contagio, suggeriscono ancora di più, secondo il principio di precauzione, per la presente stagione 2020 di adottare ogni provvedimento idoneo ad evitare assembramenti incontrollati in special modo nelle ore notturne.



**RITENUTO** necessario vietare assembramenti, bivacchi, accensioni di fuochi e falò nonché manifestazioni autonome di qualunque tipo, se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità, su tutti gli arenili liberi del Comune di Ischia al fine di prevenire e contrastare comportamenti che creano rischi per la sicurezza, l'igiene, la sanità e il diritto al riposo di chi ha scelto l'isola quale meta di vacanza;

**VISTO** il D.lgs 18.08.2000 n.267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

**VISTO** l'art.50 del D.lgs. 18.08.2000 n.267;

## **ORDINA**

E' fatto divieto dalle ore 20:00 del giorno 14 agosto 2020 alle ore 06:00 del giorno 16 agosto 2020 di effettuare assembramenti, bivacchi, campeggio, accensione fuochi e falò, nonché di organizzare manifestazioni autonome di qualunque tipo, se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità, su tutti gli arenili liberi del Comune di Ischia.

Gli eventuali trasgressori saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall' art. 7 bis del D.Lgs 267/00 (da Euro 25 a 500 Euro).

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Le precedenti ordinanze restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

Le Forze di Polizia e la Polizia Municipale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Comandante della Polizia Locale per l'adempimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza

Dalla Residenza Municipale  
Ischia 10.08.2020

Il Sindaco  
Dr. Vincenzo Ferrandino

